

Ordinanza contingibile e urgente n. 33 /PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35,

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020) che, prorogando ulteriormente lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021, ha previsto altresì l'ultrattività del DPCM 7.09.2020, nonché l'obbligo di avere con sé sempre un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e ha stabilito la possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo in luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;

Visto il DPCM del 07 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in vigore dal 09 agosto 2020 fino al 07 settembre 2020;

Visto, altresì, il DPCM del 07 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale, tra l'altro, sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;

Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero e settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 29 settembre 2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in aumento anche a seguito di focolai associati ad attività ricreative che comportano assembramenti, con un ulteriore aumento della trasmissione in ambito familiare/domestico;

Visto che sulla base dei dati forniti in data 9 ottobre dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n.23 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 6 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 120 posti base, con conseguente ampia adeguatezza dell'offerta di strutture ospedaliere per far fronte ad ogni esigenza sanitaria nella gestione del contagio da COVID-19;

Considerato che sul territorio regionale negli ultimi giorni si registra un trend in significativo aumento della diffusività dei contagi, particolarmente pericoloso soprattutto per quanto riguarda il territorio del Comune di Trieste, caratterizzato da un'alta densità abitativa e presso il quale sussistono alcune zone nelle quali i comportamenti individuali in contesti di aggregazione, anche estemporanea, rendono particolarmente concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico;

Ritenuto pertanto di prevedere, per il territorio del Comune di Trieste dalle ore 23,00 del 10 ottobre 2020 e sino alle ore 5,00 del giorno 11 ottobre 2020, considerando peraltro che l'evento "Barcolana 52" favorisce un notevole afflusso di persone nelle zone centrali della città prospicienti il mare, la chiusura dei locali che effettuano prevalente attività di somministrazione di bevande di qualunque genere e tipo ed il divieto di distribuzione ed il consumo di bevande in lungo pubblico anche all'aperto;

Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 10 ottobre 2020;

ORDINA

che sia disposta, dalle ore 23,00 della giornata del 10 ottobre 2020 fino alle ore 5,00 della giornata del 11 ottobre 2020 nel territorio del Comune di Trieste, la chiusura dei locali che effettuano prevalente attività di somministrazione di bevande di qualunque genere e tipo;

che sia vietata a decorrere dalle 23,00 dello stesso giorno e fino alle ore 5,00 del giorno successivo nel territorio del Comune di Trieste, la distribuzione ed il consumo di bevande in luogo pubblico all'aperto o in luogo aperto al pubblico all'aperto.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni attualmente vigenti in materia.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 10 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA